

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1012 del 27 Maggio 2020

Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 28/2019. Non ammissibilità a finanziamento della Domanda Prot. n. CR/2019/26964 del 19/11/2019 presentata da S.I.D.IM. S.A.S. DI ZANARDI NICOLA & C..

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato

di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019 e n. 26 del 9 settembre 2019, con le quali, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Richiamata altresì la propria Ordinanza n. 28 del 31 Ottobre 2019, con la quale, a seguito della emanazione della Deliberazione del 21 ottobre 2019, n. 1763, è stato approvato un Bando straordinario per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012:

- avente le stesse finalità, gli stessi interventi e spese ammissibili del bando approvato con l'Ordinanza n. 2/2019, così come integrato dalle successive Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019 e 26/2019;

- riservato ai 352 soggetti che, in occasione dell'apertura della seconda finestra del sopra citato bando, hanno dato inizio alla compilazione delle domande che, al momento di chiusura anticipata della finestra stessa - determinata dal raggiungimento del numero massimo di richieste previste – risultavano pertanto in uno stato di lavorazione precedente a quello dell'invio alla pubblica amministrazione e in relazione alle quali non è stato possibile effettuare l'invio telematico;

- che prevede una diversa modulazione percentuale del contributo concedibile in misura pari ad un minimo del 50% fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili e incrementato del 10% nel caso in cui sussistano le premialità indicate nel bando medesimo;

Richiamate le disposizioni contenute del suddetto bando, e in particolare quelle relative agli obiettivi dello stesso, agli interventi ammissibili, alle spese ammissibili, alla dimensione minima dell'investimento ammissibile, ai soggetti che possono presentare domanda di contributo e relativi requisiti soggettivi di ammissibilità, alla localizzazione e ai requisiti degli immobili nei quali posso essere realizzati gli interventi, alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande, alle cause di inammissibilità delle domande a seguito delle istruttorie formali e di merito delle stesse;

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificato con l'ordinanza n. 3/2019";

Preso atto:

- che in data 19/11/2019 la società **S.I.D.IM. S.A.S. DI ZANARDI NICOLA & C.**, Codice Fiscale e Partita IVA 00786180380, ha presentato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2019/26964**;

- che l'istruttoria di ammissibilità formale della suddetta domanda, svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese ai sensi dell'Ordinanza n. 28/2019, si è conclusa con esito positivo e, pertanto, la stessa è stata oggetto di valutazione di merito da parte del nucleo di valutazione previsto nell'articolo 26 del bando;

Visti gli esiti della valutazione di merito della sopra citata domanda svolta dal nucleo di valutazione così come risultano nel verbale della seduta del 24 marzo 2020, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Considerato:

– che la domanda sopra indicata non è stata ritenuta ammissibile a finanziamento per le seguenti motivazioni:

Il progetto non è ammissibile in quanto si sostanzia in un ampliamento e riqualificazione della sede dello studio professionale, senza però la proposizione di alcun nuovo servizio, e non è pertanto idoneo a determinare un aumento del flusso di utenza verso l'area interessata.

– che conseguentemente in data 23 aprile 2020 è stato inviato, tramite l'applicativo SFINGE 2020, il preavviso di rigetto prot. n. CR/2020/9194 del 23/04/2020 ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

– che in data 27/04/2020 il richiedente ha provveduto ad inviare, sempre tramite l'applicativo SFINGE 2020, memorie e opposizioni scritte al suddetto preavviso;

– che le suddette memorie e opposizioni sono state sottoposte ad un ulteriore esame del nucleo di valutazione nella seduta del 20 maggio 2020, come risulta dal relativo verbale, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

– che, per quanto concerne le attività ad elevato contenuto di professionalità come nel caso in oggetto, non presentando esse una caratteristica intrinsecamente attrattiva nei luoghi nei quali esse sono esercitate - in quanto le ragioni per le quali le persone si avvalgono di tali attività originano più da fattori quali le specifiche competenze tecniche, il rapporto fiduciario che si instaura nel tempo tra cliente e professionista, il passaparola ecc. -, gli interventi di riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento delle relative attività, per essere coerenti con gli obiettivi del bando, devono prevedere la realizzazione di nuovi servizi in grado di determinare un effettivo aumento di interesse nei potenziali clienti e, pertanto, un maggiore afflusso di persone nelle aree interessate;

Ciò premesso il progetto proposto, anche alla luce di quanto già comunicato nel preavviso di rigetto e tenuto conto delle controdeduzioni acquisite, non è ammissibile a finanziamento poiché considerato non coerente con gli obiettivi del bando; in particolare lo stesso progetto, sostanziandosi nell'adeguamento dell'impianto elettrico, nell'installazione di un nuovo impianto di condizionamento ed in modifiche murarie per la realizzazione di nuove stanze, appare sì efficace ai fini di un miglioramento delle condizioni lavorative e logistiche degli uffici e di un'ottimizzazione della già esistente attività di elaborazione di dati,

ma dall'esame degli interventi di ampliamento e di riqualificazione della sede lavorativa non si ravvisa in questo caso la realizzazione per i clienti di alcun nuovo servizio che possa suscitare un aumento dell'interesse della comunità a frequentare maggiormente l'area interessata e che sia quindi idoneo a ricostituire normali condizioni di vita sociale nell'area stessa, secondo gli obiettivi e gli intenti definiti nel bando;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse nel sopra citato preavviso di rigetto e indicate nel suddetto verbale del nucleo di valutazione, alla definitiva dichiarazione di non ammissibilità a finanziamento della domanda di contributo in oggetto;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. **CR/2019/26964**, presentata in data 19/11/2019, tramite l'applicativo SFINGE 2020, dalla società **S.I.D.IM. S.A.S. DI ZANARDI NICOLA & C.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), in via Borgoleoni n. 21, Codice Fiscale e Partita IVA 00786180380, **non ammissibile a finanziamento**;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 a S.I.D.IM. S.A.S. DI ZANARDI NICOLA & C., avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)